



COMUNE DI MUSSOMELI

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

REG. SINDACO N. 69 DEL 17-08-2021

**OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA SINDACALE
CONTINGIBILE E URGENTE N. 67 DEL 14 AGOSTO 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di agosto

IL SINDACO

Su proposta dell'ASSESSORE ALLA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE Daniele Frangiamore

VISTI:

- l'articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", ha stabilito che "in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, é ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021";

- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 84 del 13 agosto 2021, che dispone "Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e che, in particolare, con efficacia dal 14 agosto 2021 fino al 31 agosto 2021 compreso, dispone:

- articolo 4, rubrica "Uso della mascherina", comma 1: "È obbligo di ogni cittadino al di sopra dei 12 anni di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti in luoghi particolarmente affollati. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi";

- articolo 5, rubrica "Accesso dell'utenza agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico": "Coloro i quali risultino sprovvisti della certificazione verde di cui all'articolo 9 del decreto - legge n. 105 del 23 luglio 2021 sono autorizzati a beneficiare dei servizi resi dagli uffici pubblici e dai privati preposti all'esercizio di attività amministrative esclusivamente con modalità telematica e/o comunque da remoto, rimanendo al contrario interdetto l'accesso fisico agli uffici medesimi";

VISTA la propria ordinanza n. 67 del 14 agosto 2021, con la quale, tra l'altro, in esecuzione di quanto stabilito dalla predetta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 84 del 13 agosto 2021, era stato stabilito "dal 14 agosto al 31 agosto 2021, in tutto il territorio comunale, coloro i quali risultino sprovvisti della certificazione verde di cui all'articolo 9 del decreto - legge n. 105 del 23 luglio 2021 sono autorizzati a beneficiare dei servizi resi dagli uffici pubblici e dai privati preposti all'esercizio di attività amministrative esclusivamente con modalità telematica e/o comunque da remoto, rimanendo al contrario interdetto l'accesso fisico agli uffici medesimi";

VISTA la Circolare n.2/2021 del 16 agosto 2021 del Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile, con la quale sono stati forniti chiarimenti operativi inerenti l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana in oggetto, con particolare riguardo all'articolo 5 della stessa ordinanza, recante "Accesso dell'utenza agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico";

CONSIDERATO che la predetta circolare n. 2/2021 afferma, tra l'altro, che **"l'esecuzione dell'articolo 5 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 84 del 13 agosto 2021 del Presidente della Regione è temporaneamente sospesa"**;

RITENUTO, conseguentemente, di dovere revocare l'ordinanza sindacale n. 67 del 14 agosto 2021 per la parte in cui al punto 4 disponeva "4 - dal 14 agosto al 31 agosto 2021, in tutto il territorio comunale, coloro i quali risultino sprovvisti della certificazione verde di cui all'articolo 9 del decreto - legge n. 105 del 23 luglio 2021 sono autorizzati a beneficiare dei servizi resi dagli uffici pubblici e dai privati preposti all'esercizio di attività amministrative esclusivamente con modalità telematica e/o comunque da remoto, rimanendo al contrario interdetto l'accesso fisico agli uffici medesimi";

VISTO l'art.50, commi 4, 5, 7 e 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l'art. 54, commi 4 e 4 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che conferisce al Sindaco i poteri di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

VISTO l'articolo 32 della legge 23/12/1978, n. 833;

VISTO l'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica su tutto il territorio regionale, la revoca dell'ordinanza sindacale n. 67 del 14 agosto 2021 per la parte in cui, al punto 4, disponeva: "4 - dal 14 agosto al 31

agosto 2021, in tutto il territorio comunale, coloro i quali risultino sprovvisti della certificazione verde di cui all'articolo 9 del decreto - legge n. 105 del 23 luglio 2021 sono autorizzati a beneficiare dei servizi resi dagli uffici pubblici e dai privati preposti all'esercizio di attività amministrative esclusivamente con modalità telematica e/o comunque da remoto, rimanendo al contrario interdetto l'accesso fisico agli uffici medesimi".

Resta confermato l'obbligo a carico di ogni cittadino al di sopra dei 12 anni di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti in luoghi particolarmente affollati. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi.

DISPONE la trasmissione della presente ordinanza:

- a Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Caltanissetta;
- al Presidente della Regione Siciliana;
- all'Unità di Crisi Regionale – UCR e al Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana;
- al Signor Questore della Provincia di Caltanissetta;
- al Comando Compagnia e al Comando Stazione dei Carabinieri di Mussomeli;
- al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Mussomeli;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta;
- al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Mussomeli.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale -TAR Sicilia - Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicato all'Albo Pretorio fino al 31 agosto 2021, sul sito web del Comune di Mussomeli e ai mezzi d'informazione.

IL SINDACO

F.TO Giuseppe Sebastiano CATANIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente ordinanza è stata affissa all'albo pretorio informatico il 17-08-2021 (n. 1337/2021 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1337/2021 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio informatico il giorno 17-08-2021 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE